



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Franco DE STEFANO

dott. Pasquale GIANNITI

dott. Cristiano VALLE

dott. Augusto TATANGELO

dott. Raffaele ROSSI

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere relatore

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

**OPPOSIZIONE AGLI ATTI
ESECUTIVI
(ART. 617 C.P.C.)**

Ad. 09/04/2026 C.C.

R.G. n. 4802/2024

Rep. _____

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4802 del ruolo generale dell'anno
2024, proposto

da

Alessandro

Paolo

Patrizio

Vincenzo

rappresentati e difesi dall'avvocato

-ricorrenti-

nei confronti di

SPV S.r.l.

tata da

GESTIONI S.r.l.

persona del rappresentante per procura

rappresentata e difesa dall'avvocato

, rappresen-

, in

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -
INPS (C.F.: 80078750587), in persona del legale rappre-
sentante *pro tempore*,**

rappresentato e difeso dagli avvocati

-controricorrenti-

nonché

Norina



COSTRUZIONI S.r.l.
sona del legale rappresentante *pro tempore*

, in per-

COSTRUZIONI S.r.l.s. (C.F.:
, in persona del legale rappresentante *pro*
tempore

-intimati-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pordenone n.
7/2024, pubblicata in data 3 gennaio 2024;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
9 aprile 2026 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

SPV S.r.l., rappresentata da Gestioni S.r.l.,
in forza di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato
i crediti vantati dai propri debitori Patrizio, Paolo, Alessandro e
Vincenzo nei confronti di: a) Norina (debitrice di
Vincenzo in forza di atto di cessione di quote immobi-
liari); b) INPS (debitore di Vincenzo per ratei pensioni-
stici); c) Costruzioni S.r.l.s. e Costruzioni
S.r.l. (rispettivamente debitrice di Paolo, nonché Patrizio e Ales-
sandro per retribuzioni).

A seguito delle dichiarazioni dei terzi pignorati, il giudice
dell'esecuzione, determinato il credito della procedente in €
49.870,03, oltre spese, ha assegnato, in favore di quest'ultima,
sino a soddisfazione di detto credito, oltre spese ed interessi,
esclusivamente: a) la quota di un ottavo dei crediti retributivi
di Alessandro e Patrizio nei confronti della Costru-
zioni S.r.l.; b) la quota di un nono della differenza tra l'importo
dovuto dall'INPS a Vincenzo a titolo di trattamento pen-
sionistico (e la misura dell'assegno
sociale aumentata della metà; c) la quota di un nono dei crediti
retributivi di Paolo nei confronti della Co-
struzioni S.r.l.s., all'esito dei precedenti pignoramenti gravanti
sugli stessi.



La creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione.

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Pordenone, il quale, previa determinazione del credito fatto valere dalla società procedente in complessivi € 116.365,74, inclusi gli interessi, ed oltre spese, ha modificato l'ordinanza opposta, assegnando alla creditrice: a) i crediti retributivi di Alessandro e Patrizio nei confronti della Costruzioni S.r.l., nonché quelli di Paolo nei confronti della Costruzioni S.r.l.s., nella quota di un quinto; b) i crediti pensionistici di Vincenzo nei confronti dell'INPS (

), nella quota di un quinto della differenza tra l'importo del trattamento e la misura dell'assegno sociale aumentata della metà; c) il credito di Vincenzo nei confronti di Norina in forza del contratto di compravendita in data 9 febbraio 2015, pari ad € 61.250,00.

Ricorrono Patrizio, Paolo, Alessandro e Vincenzo sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsi: a) SPV S.r.l., rappresentata da Gestioni S.r.l.; b) l'INPS.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

La controricorrente SPV S.r.l., rappresentata da Gestioni S.r.l., ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Violazione degli artt. 543 e 546 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3: il Tribunale ha assegnato un credito superiore all'importo limite di cui all'art. 546 c.p.c. ed in difetto di formale e tempestivo



intervento-estensione da parte del creditore procedente». La censura è svolta *«in relazione al primo capo della sentenza che dispone "determina il credito del creditore pignorante nuovo cessionario del credito SPV s.r.l. in € 116.365,74, oltre alle spese come liquidate nella predetta ordinanza e spese di registrazione se dovute"».*

I ricorrenti sostengono che il tribunale, nell'accogliere l'opposizione della creditrice procedente e nel determinare, quindi, il credito di quest'ultima in complessivi € 116.365,74 (oltre spese), inclusi gli interessi riconosciuti nel titolo esecutivo, avrebbe violato l'art. 546 c.p.c., in quanto in tal modo sarebbe rimasto assegnato un importo eccedente quello oggetto di pignoramento, il che non è consentito, almeno in mancanza di estensione del relativo vincolo da parte del creditore procedente, estensione nella specie non avvenuta.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, anche se sono necessarie delle precisazioni in relazione alla motivazione della statuizione impugnata, la quale è, peraltro, conforme a diritto nel suo dispositivo finale.

1.1 Si premette che, per quanto emerge dagli atti:

- a) con l'atto di precetto, era stato intimato ai debitori, in forza di decreto ingiuntivo, confermato con sentenza passata in giudicato (credito originariamente di titolarità della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi e successivamente oggetto di cessione in favore di SPV S.r.l.), il pagamento dell'importo di € 49.870,03, *«oltre ai competenti interessi scalarmente calcolati dal 16.12.204 sino al saldo effettivo al tasso di mora contrattualmente pattuito e comunque entro il limite di quello soglia previsto dalla normativa antiusura: - dell'11,85% in relazione allo scoperto di c/c n. 19/0000000747; - dell'11,20% in relazione allo scoperto di c/c n. 22/000103061; - del 5,75% in relazione al residuo mutuo*



fondario del 26/7/2011», secondo quanto espressamente previsto nello stesso titolo esecutivo;

- b) l'atto di pignoramento era stato eseguito dalla società creditrice, sulla base di detto atto di precetto, *«sino alla concorrenza del proprio credito per sorte capitale, interessi e spese»* e, più precisamente, *«sino alla concorrenza dell'importo di € 78.805,04 ovverosia pari al credito precettato (euro 49.870,03) aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., oltre interessi e spese»*;
- c) l'assegnazione, da parte del giudice dell'esecuzione, aveva avuto luogo, previa determinazione del credito fatto valere dalla società procedente in € 49.870,03, oltre spese, *«sino a soddisfo del credito per cui si procede, come sopra determinato, oltre alle spese liquidate, alle spese di registrazione della presente ordinanza, se dovuta, e agli interessi maturandi a scalare sulla sorta capitale come da domanda»*, senza alcuna indicazione di ulteriori limitazioni.

1.2 La società procedente e assegnataria ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso tale ordinanza, limitatamente alla preliminare *“determinazione”* del suo credito, in quanto il giudice dell'esecuzione, nell'operare tale determinazione, aveva fatto riferimento solo alla sorta capitale e alle spese, ma non agli interessi.

Non è stata proposta opposizione, da nessuna delle parti, con riguardo al provvedimento finale di assegnazione dei crediti pignorati, che, al contrario, ha avuto luogo fino a concorrenza del predetto credito, maggiorato sia degli interessi *«come da domanda»*, sia delle spese.

Lo stesso tribunale, nella sentenza impugnata che ha deciso l'opposizione, dà chiaramente atto del fatto che la società opponente aveva contestato (in relazione al profilo in esame) il provvedimento del giudice dell'esecuzione *«nella parte in cui ha*



determinato il credito dell'attrice in € 49.870,03, anziché in quello quantificato di € 116.365,74, richiamando la nota di quantificazione del credito per capitale, interessi e spese, come depositata nella procedura esecutiva, illustrante anche i criteri di calcolo degli importi dovuti tanto in linea capitale quanto per interessi».

La contestazione aveva, cioè, ad oggetto la sola determinazione preliminare relativa alla esatta liquidazione del credito spettante alla società procedente, nella quale il giudice dell'esecuzione aveva tenuto conto della sola sorta capitale e delle spese, ma non degli interessi.

Non era stato contestato, invece, il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate, che aveva avuto luogo, espressamente, fino a concorrenza dell'importo della sorta capitale, come sopra determinata, maggiorata degli interessi e delle spese.

1.3 In questa situazione, sempre per quanto emerge dagli atti, i debitori opposti avevano chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo che la precisazione del credito operata dalla società procedente, per sorta capitale ed interessi, costituiva una *«estensione del pignoramento, svolta senza il rispetto delle formalità prescritte»*; in particolare, hanno fatto riferimento al limite di cui all'art. 546 c.p.c., cioè al limite in cui opera il vincolo pignoratizio, costituito dall'importo del credito precettato aumentato della metà, che segna anche, ovviamente, l'importo massimo suscettibile di assegnazione (in mancanza di estensione del pignoramento).

La medesima contestazione viene riproposta, in sostanza, nella presente sede.

1.4 Tanto premesso, i ricorrenti sembrano confondere, nelle loro difese, i due diversi profili del provvedimento del giudice dell'esecuzione appena evidenziati: quello della determinazione del credito fatto valere in via esecutiva e quello del limite



dell'importo oggetto di pignoramento e, quindi, di legittima assegnazione.

Per meglio chiarire il punto, è opportuno far presente che il giudice dell'esecuzione, nell'espropriazione di crediti, onde provvedere all'assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., deve:

- a) in primo luogo, determinare l'esatto importo del credito fatto valere in via esecutiva, liquidandolo sulla base di quanto emerge dal titolo esecutivo; tale preliminare determinazione non incontra limiti "*quantitativi*", se non quelli derivanti proprio dalle previsioni del titolo esecutivo;
- b) in secondo luogo, individuare gli importi concretamente assoggettati al vincolo del pignoramento, in base all'atto di precetto e allo stesso atto di pignoramento; in tale attività, deve tener conto dei limiti di cui all'art. 546 c.p.c., oltre che del contenuto della dichiarazione di quantità resa dal terzo;
- c) infine, procedere all'assegnazione al creditore procedente delle somme disponibili: ciò deve avvenire con il duplice limite, da una parte, dell'importo del credito fatto valere (come liquidato sub a) e, dall'altra parte, dell'importo su cui si è concretizzato il vincolo del pignoramento (come individuato sub b).

Nella specie, oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla società creditrice, come già chiarito, era esclusivamente l'accertamento preliminare, relativo alla determinazione del credito da essa fatto valere in via esecutiva (accertamento *sub a*), nell'effettuare il quale il giudice dell'esecuzione aveva ommesso di considerare gli interessi, indicando la sola sorta capitale (oltre alle spese).

Non sono stati oggetto di opposizione né l'individuazione dei limiti di efficacia del pignoramento (accertamento *sub b*), né, tanto meno, il provvedimento di assegnazione finale (*sub c*), i quali hanno avuto luogo per l'intero importo del credito in questione, comprensivo di capitale, interessi e spese.



È, del resto, incontrovertibile che l'individuazione dei limiti del pignoramento, in relazione ai quali pure non vi è una espressa indicazione nell'ordinanza di assegnazione, è desumibile, per implicito, dallo stesso contenuto dell'assegnazione finale, che ha avuto luogo, come già ripetutamente chiarito, sino a concorrenza dell'importo totale del credito azionato dalla società procedente, sia per capitale, sia per interessi (come da domanda), sia per spese.

Se il giudice dell'esecuzione avesse ritenuto il pignoramento limitato ad un importo inferiore a quello del credito fatto valere dalla società procedente, comprensivo di sorta capitale, interessi (come da domanda) e spese, non avrebbe potuto disporre l'assegnazione fino a concorrenza di tale importo, ma avrebbe dovuto limitarla all'importo effettivamente pignorato. Ciò non è avvenuto, non essendo indicata alcuna limitazione in tal senso nell'ordinanza di assegnazione.

Sarebbe stato eventualmente onere dei debitori, allora, proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione per fare valere un siffatto limite (sempre se sussistente, il che è, peraltro, da escludere, come si vedrà oltre).

Ma i debitori non hanno proposto alcuna opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, limitandosi a dedurre il preteso limite del vincolo pignoratizio come mera difesa in relazione all'opposizione agli atti esecutivi avanzata dalla società creditrice, che aveva tutt'altro oggetto (e, cioè, si ribadisce: il solo accertamento preliminare relativo alla esatta liquidazione del complessivo credito fatto valere in via esecutiva).

Del resto, la società creditrice non avrebbe neanche potuto, per evidente difetto di interesse ad agire, contestare, con la sua opposizione agli atti esecutivi, il provvedimento di assegnazione, che era a lei favorevole, in quanto comprensivo degli interessi da essa richiesti, oltre che del capitale e delle spese.



1.5 Il tribunale, nel decidere l'opposizione proposta dalla società creditrice, ha, in verità, dato conto delle difese svolte dai debitori opposti in relazione ai pretesi limiti del vincolo pignoratizio, sebbene tali difese, come visto, non fossero del tutto coerenti con l'oggetto del giudizio: le ha giudicate, peraltro, infondate nel merito.

Ha, infatti, rilevato che, essendo stato intimato il precetto per l'intero importo del credito consacrato nel titolo esecutivo, comprensivo di sorta capitale, interessi e spese (detratti gli acconti già pagati), ed avendo avuto luogo il pignoramento fino a concorrenza del medesimo importo, i predetti limiti, anche in applicazione dell'art. 546 c.p.c., non potevano in alcun modo ritenersi superati.

Ha, comunque, altresì ritenuto che la determinazione del credito fatto valere *in executivis* dovesse tener conto anche degli interessi e che la mancata indicazione del loro ammontare in un importo numerico preciso, nel precetto e nel pignoramento, non avesse rilievo in senso contrario, essendo specificati in tali atti tutti gli elementi necessari per liquidarlo con una mera operazione aritmetica.

Considerato, poi, che il relativo importo finale, come precisato dalla creditrice nel corso del procedimento esecutivo con puntuali conteggi, non era stato oggetto di contestazioni sufficientemente specifiche da parte dei debitori, ha concluso che quello fosse l'importo da considerare, in aggiunta a quello del capitale e delle spese, anche nell'operazione preliminare di determinazione del credito fatto valere, diversamente da quanto aveva fatto il giudice dell'esecuzione.

Tali affermazioni sono, in effetti, tutte conformi a diritto.

Altrettanto è a dirsi per la decisione finale, di accoglimento dell'opposizione (per il profilo in esame), che va, pertanto, confermata, benché debba integrarsi la relativa motivazione con le precisazioni più sopra esposte.



Infatti, benché il tribunale abbia correttamente rilevato che non erano stati affatto superati i limiti del vincolo pignoratizio nell'assegnazione dei crediti attinti da detto vincolo, tale questione, in realtà, era estranea all'oggetto dell'opposizione: per tale profilo, devono quindi ritenersi, per le stesse ragioni, inammissibili, prima ancora che infondate nel merito, le censure di cui al motivo di ricorso in esame.

Per quanto, poi, attiene alla questione effettivamente oggetto della presente opposizione agli atti esecutivi e, cioè, quella relativa alla esatta determinazione del credito della società procedente, è agevole rilevare che, come correttamente ritenuto dal tribunale, si doveva senz'altro tener conto sia del capitale che degli interessi e delle spese, in quanto tale era la previsione del titolo esecutivo, che aveva trovato piena corrispondenza, dapprima nell'intimazione di cui all'atto di precetto e, poi, nell'atto di pignoramento, senza che possa aver rilievo, in senso contrario, che l'indicazione fosse stata operata senza lo sviluppo dei conteggi, essendo comunque specificati in modo adeguato tutti gli elementi necessari per effettuare tali conteggi. Sotto tale profilo, le censure di cui al motivo di ricorso in esame sono infondate.

1.6 È, poi, appena il caso di rilevare che non solo non emerge dagli atti che i debitori abbiano mai specificamente contestato l'esatta misura degli interessi dovuti e, cioè, la correttezza del loro calcolo, come effettuato dalla creditrice, sulla base di quanto previsto nel titolo esecutivo, ma una siffatta contestazione non è stata formulata, in modo adeguato e sufficientemente puntuale, neanche nella presente sede.

1.7 Infine, anche per completezza di esposizione, è opportuno dare atto che, poiché la determinazione del credito per cui si procede costituisce un mero accertamento preliminare rispetto al provvedimento di assegnazione, il quale ultimo è di esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione e, poiché, nella specie,



la correzione operata dal tribunale, in relazione a tale accertamento, non determina alcuna modifica del provvedimento di assegnazione delle somme pignorate, non si pone alcun problema, sotto il profilo dell'eventuale indebito sconfinamento del giudice dell'opposizione dai limiti della sua funzione, contrariamente a quanto, come si vedrà, è accaduto in relazione alle questioni poste con il successivo motivo di ricorso.

2. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione degli artt. 545, comma 7, c.p.c. e art. 11 Preleggi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cpc: il Tribunale, nell'assegnare la quota di pensione a carico del debitore Vincenzo, non ha tenuto conto della novella legislativa di cui al D.L. n. 115 del 09.08.2022 (c.d. "decreto aiuti bis") convertito dalla L. n. 142 del 21.09.2022, il quale ha modificato il comma 7 dell'art. 545 e stabilito nuovi limiti al pignoramento della pensione a decorrere dal 22.09.2022».

La censura è svolta «*in relazione al secondo capo della sentenza, laddove dispone: "assegna al creditore pignorante nuovo cessionario del credito SPV s.r.l. [...] Sulle pensioni dirette cat. dovute dal terzo pignorato INPS di Pordenone al debitore VIN-CENZO, 1/5 della somma derivante dalla differenza tra quanto dovuto per le predette pensioni e la misura dell'assegno sociale aumentata della metà"*».

Il motivo è fondato, nei limiti che saranno chiariti.

2.1 Si premette, in linea generale, che l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. è un giudizio il cui oggetto è l'accertamento della legittimità degli atti del processo di esecuzione forzata (sia quelli delle parti, ivi inclusi gli atti cd. pre-esecutivi, sia quelli del giudice dell'esecuzione).

Di conseguenza, la sua funzione è tendenzialmente quella di accertare e dichiarare l'eventuale nullità degli atti di parte, ovvero accertare la legittimità o illegittimità degli atti del giudice



dell'esecuzione, con conseguente conferma o revoca degli stessi, ma senza modifica o sostituzione di tali provvedimenti, restando sempre riservata al giudice dell'esecuzione la pronuncia dei provvedimenti tipici del processo esecutivo (pur nel rispetto, come è ovvio, dei vincoli derivanti dalla pronuncia che abbia definito l'opposizione).

La natura della sentenza che definisce il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, in altri termini, può dirsi esclusivamente "rescindente".

Resta sempre riservata al giudice dell'esecuzione la valutazione delle conseguenze sul processo in corso dell'eventuale dichiarazione di nullità degli atti esecutivi di parte, così come la valutazione delle conseguenze della eventuale revoca dei suoi provvedimenti e l'eventuale rinnovazione dei medesimi, benché, beninteso, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli accertamenti operati nella pronuncia che definisce il giudizio di opposizione.

2.2 Tanto premesso, può più agevolmente individuarsi l'oggetto della censura formulata con il motivo di ricorso in esame, relativa al solo provvedimento di assegnazione dei crediti pensionistici di Vincenzo nei confronti dell'INPS: per quanto riguarda l'assegnazione degli altri crediti, non essendo formulate censure nella presente sede, si è, infatti, formato il giudicato e nessuna ulteriore pronuncia è possibile.

I ricorrenti non contestano la statuizione impugnata nella parte in cui il tribunale ha rilevato l'illegittimità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione opposta, per avere del tutto omissivo di provvedere all'assegnazione di uno dei crediti pensionistici spettanti al debitore Vincenzo e neanche nella parte in cui il tribunale ha rilevato analoga illegittimità, sia con riguardo all'esclusione «dalla base di calcolo» della «indeterminata somma del trattamento pensionistico che dovesse venire acquisita dal fallimento», sia con riguardo all'individuazione della quota pignorabile del trattamento pensionistico, per l'importo



superiore a quello assolutamente impignorabile, nella misura di un nono anziché di un quinto.

La contestazione ha ad oggetto esclusivamente la statuizione con la quale il tribunale, una volta accertati i suddetti profili di illegittimità dell'ordinanza di assegnazione, che ne imponevano la revoca, ha poi provveduto direttamente a pronunciare esso stesso un nuovo provvedimento, con il quale ha disposto l'assegnazione alla società creditrice *«sulle pensioni dirette cat.*

dovute dal terzo

pignorato INPS di Pordenone al debitore VINCENZO, 1/5 della somma derivante dalla differenza tra quanto dovuto per le predette pensioni e la misura dell'assegno sociale aumentata della metà».

Ciò sull'assunto che, essendo frattanto sopravvenuta una nuova normativa che eleva i limiti di impignorabilità assoluta dei trattamenti pensionistici, di tale normativa sopravvenuta avrebbe dovuto tenersi conto.

In altri termini, non viene contestata la decisione impugnata, nella sua parte *“rescindente”*, ma esclusivamente nella parte *“rescissoria”*, cioè nella parte in cui il tribunale, sostituendosi al giudice dell'esecuzione e indebitamente oltrepassando i limiti connaturati alla sua funzione di giudice dell'opposizione esecutiva, ha esso stesso emesso un provvedimento del processo esecutivo.

Ma tale statuizione, per quanto sin qui esposto, è, di per sé, illegittima e va, per ciò solo, cassata, poiché l'ampiezza della censura consente di esaminarla nel suo complesso.

Alla cassazione del provvedimento impugnato deve far seguito una nuova e diversa decisione nel merito, ovviamente limitata al solo profilo *“rescindente”* del provvedimento illegittimo emesso dal giudice dell'esecuzione.

Segnatamente, in accoglimento dell'opposizione, deve essere esclusivamente revocata l'ordinanza opposta, limitatamente ai



crediti pensionistici spettanti a Vincenzo
nell'INPS.

nei confronti

L'emissione del nuovo provvedimento di assegnazione dei suddetti crediti pensionistici spetta al giudice dell'esecuzione, il quale dovrà, pertanto, valutare anche i profili di diritto intertemporale oggetto delle argomentazioni svolte dai ricorrenti nella presente sede.

È, in proposito, d'altronde, opportuno precisare che, con l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi e la revoca dell'ordinanza di assegnazione dei crediti pensionistici di cui si discute, si riapre la procedura esecutiva, la quale tornerà ad essere "*pendente*" davanti al giudice dell'esecuzione.

Quest'ultimo, pur dovendo inderogabilmente tenere conto dei profili di illegittimità del suo precedente provvedimento accertati con la sentenza di accoglimento dell'opposizione e pur dovendo conformarsi alle indicazioni derivanti da tale pronuncia, potrà e dovrà, invece, nuovamente e liberamente valutare gli aspetti non coperti da detta pronuncia, nell'emettere un nuovo provvedimento che definisca il processo esecutivo.

Nella specie, quindi, dovrà, tra l'altro, considerare l'eventuale applicabilità, nel presente giudizio, delle nuove norme che hanno modificato i limiti di assoluta impignorabilità dei trattamenti pensionistici.

Ed è appena il caso di sottolineare che, a tal fine, dovrà anche tener conto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella materia (cfr. Corte Cost. n. 12 del 31 gennaio 2019).

3. Il primo motivo del ricorso è rigettato.

È accolto il secondo motivo; la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, è annullata l'ordinanza di assegnazione opposta, limitatamente all'assegnazione dei crediti pensionistici spettanti a Vincenzo nei confronti dell'INPS, ferma per il resto la pronuncia impugnata.



Per quanto attiene alle spese del processo, che devono essere nuovamente ed integralmente liquidate, stante la avvenuta decisione nel merito, la Corte reputa equo provvedere in senso corrispondente alla liquidazione già operata dal tribunale (vista la sostanziale conferma dell'assetto dei rapporti tra le parti interessate) per il merito, con condanna degli opposti al pagamento di dette spese in favore della società opponente, così come già liquidate dal tribunale, tenuto conto che l'opposizione della società procedente è stata integralmente accolta, con compensazione nei rapporti con le altre parti.

Possono, invece, essere integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità, considerato che il ricorso è stato accolto solo in relazione al secondo motivo, mentre è stato rigettato con riguardo al primo motivo, con conseguente reciproca soccombenza, atteso che i motivi avevano ad oggetto diversi ragioni di opposizione che, pertanto, costituivano distinte autonome domande.

Per questi motivi

La Corte:

- rigetta il primo motivo del ricorso;
- accoglie il secondo motivo, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione; cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla l'ordinanza di assegnazione opposta, limitatamente all'assegnazione dei crediti pensionistici spettanti a Vincenzo nei confronti dell'INPS, ferma per il resto la pronuncia impugnata;
- condanna i debitori ricorrenti opposti a pagare le spese del grado di merito in favore della società creditrice opponente e controricorrente, liquidandole in € 222,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge; dichiara integralmente compensate



tra tutte le altre parti le spese del suddetto grado di merito;

- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 aprile 2026.

Il Presidente

Franco DE STEFANO

